



00515 0021861 0903 23

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità

Reparto Biodiversità di Martina Franca

Via Alcide De Gasperi, 3 - 74015 Martina Franca (Ta) Tel. 080.4306471 - fax. 080.4833156
E-mail: 043486.001@carabinieri.it - Pec: fia43486@pec.carabinieri.it

9/1/07-3
N. 26/07-3 di prot. 2023 Pos. 9.5.4
All. n.3

Martina Franca, 9.3.2023

OGGETTO: PROPOSTA D.G.R. - PROCEDURA DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI V.INC.A. - ATTUAZIONE LINEE GUIDA REGIONALI - PREVALUTAZIONI DIRETTIVA 92/43/CEE. MISURE REGOLAMENTARI VIGENTI NELLE ZSC. PARERE DI CONCERTAZIONE DI COMPETENZA.

REGIONE BASILICATA
DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE
dg.ambiente.territorio@cert.regione.basilicata.it

e per conoscenza:

POTENZA

RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITA'
UFFICIO COMANDO

REGIONE CARABINIERI FORESTALE BASILICATA

ROMA

REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' BASILICATA

POTENZA

NIPAAF CARABINIERI

POTENZA

NUCLEO CARABINIERI TUTELA BIODIVERSITA' METAPONTO

POTENZA

REGIONE BASILICATA
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

BERNALDA

POTENZA

Rif. fg. n.7159 in data 7.3.2023

1. Lo scrivente Reparto, a partire dall'anno 2019, svolge le funzioni di Autorità di gestione della Riserva Naturale Statale Metaponto, della Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) IT9220090 "Costa Ionica - Foce Bradano" e della Zona Speciale di Conservazione IT9220085 "Costa Ionica - Foce Basento" (D.G.R. Basilicata n. 671 del 30 giugno 2017). In precedenza, tali funzioni erano svolte dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza.
2. Con nota n.7159 del 7.3.2023 di codesta Direzione, inviata al Reparto in intestazione a mezzo pec in data 8.3.2023 ore 15,18, si convocava lo scrivente alle ore 11,30 del 9.3.2023 per un incontro di concertazione e discussione inerente le prevalutazioni regionali della V.Inc.A., previste dal capitolo 2.3 delle Linee guida Nazionali per la V.Inc.A. recepite dalla Regione Basilicata con DGR n. 473 del 11/06/2021.

A tale convocazione era allegata:

- una bozza di delibera di Giunta regionale inerente tali prevalutazioni V.Inc.A.;
 - Allegato 1: *Elenco di interventi da assoggettare a prevalutazione regionale che non determinano incidenze negative significative su specie e habitat dei Siti Natura 2000;*
 - Allegato 2: *Interventi ed opere in aree vincolate, già esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e oggetto di prevalutazione positiva.*
3. Preliminarmente si manifesta a codesta Direzione il disappunto dello scrivente in merito alla ricezione della convocazione e della documentazione su cui esprimersi, avvenuta soltanto il pomeriggio precedente l'incontro. Ciò, con ogni evidenza non ha permesso allo scrivente, in qualità di rappresentante dell'Autorità di gestione di due importanti Siti Natura 2000 di effettuare il dovuto studio ed approfondimento delle tematiche, particolarmente delicate e complesse, svilendo e depotenziando, di fatto, il contributo di concertazione attribuito dalle norme agli Enti Gestori di Aree Naturali Protette in materia di prevalutazioni V.Inc.A.
4. Nonostante ciò, per quanto di competenza dell'Ente Gestore della ZSC Costa Ionica Foce Bradano e della ZSC Costa Ionica Foce Basento, in merito alla documentazione sottoposta a valutazione, si rappresenta quanto segue:
- a) L'art.6 paragrafo 2 della cd. Direttiva habitat riporta che *"Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva"*.
 - b) L'art.6 paragrafo 3 della cd. Direttiva habitat riporta che *"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica"*.
 - c) *"...l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 istituisce un procedimento di controllo preventivo fondato su un criterio di autorizzazione severo che, contenendo il principio di precauzione, consente di prevenire efficacemente pregiudizi all'integrità dei siti protetti dovute ai piani o ai progetti proposti, dal momento che impone alle autorità nazionali competenti di negare l'autorizzazione di un piano o progetto qualora sussistano incertezze sull'assenza di effetti pregiudizievoli di tali piani o progetti per l'integrità di tali siti"* (v. in particolare, C-127/02, EU:C:2004:482, punti 57 e 58, C-399/14, EU:C:2016:10, punto 48, Causa C-243/15).
 - d) Nella procedura di Valutazione di Incidenza, il principio di precauzione (art.191 TFUE) deve essere applicato ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano/ programma/ progetto/ intervento/ attività (P/P/P/I/A) sui siti della Rete Natura 2000.
 - e) Per quanto sopra detto, la Valutazione di Incidenza è dunque una procedura, preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, che non può prevedere soglie di assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone buffer, in assenza di opportune verifiche preliminari. Anche per tali peculiarità la Direttiva "Habitat" non ammette deroghe al proprio articolo 6.3.
 - f) Pertanto, la procedura di *prevalutazione* prevista dal paragrafo 2.3 delle Linee Guida, che consente alle Regioni, entro certi limiti, di individuare delle tipologie di P/P/P/I/A che a seguito di preventivi screening di incidenza sito-specifici, possano essere ritenuti non incidenti sul Sito Natura 2000 deve rispettare con tutta evidenza rigorosi requisiti inderogabili.

Ciò perché, come previsto dal paragrafo 2.3 delle Linee Guida, il processo di semplificazione della procedura di V.Inc.A. e nello specifico della fase di screening, non può ricondursi alla mera esclusione di tipologie di opere ed interventi dalle necessarie ed inderogabili verifiche di cui all'art. 6.3 della Direttiva habitat, in quanto questo approccio non tiene conto della relazione tra potenziale incidenza del P/P/P/I/A rispetto agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 oggetto di valutazione.

- g) Le Regioni, di concerto con gli Enti di Gestione dei Siti Natura 2000, possono svolgere preventivamente screening di incidenza sito-specifici (pre-valutazioni) per alcune tipologie di interventi o attività, tenendo comunque conto degli obiettivi di conservazione dei siti, degli eventuali Piani di Gestione, degli elementi minimi inseriti nel "format valutatore" (paragrafo 2.6 Linee Guida) e delle pressioni o minacce che possono insistere su di essi e nel rispetto dell'art.6.2 della Direttiva Habitat.

Pertanto, le Autorità competenti, sulla base dei dati di monitoraggio, della conoscenza degli obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, possono individuare siti o porzioni di sito nelle quali determinati interventi sono da ritenersi non significativamente incidenti sui siti Natura 2000 stessi.

L'autorità regionale, con apposito Atto, da evidenza degli esiti degli screening di incidenza effettuati e dichiara che specifiche tipologie di interventi/attività, ricadenti all'interno di determinati siti Natura 2000, sono stati preventivamente valutati come non incidenti in modo significativo sui siti Natura 2000 medesimi, in quanto è stato verificato che gli stessi non sono in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione; con l'attuazione delle misure di conservazione di tali siti; che non rientrano tra le pressioni e minacce su tali siti; e che non possono generare effetti cumulativi con altri interventi/attività. Per tali interventi/attività lo screening di incidenza deve considerarsi esperito e non devono essere oggetto di ulteriori valutazioni, fatta salva una verifica di corrispondenza tra la proposta presentata dal Proponente e quella pre-valutata.

- h) Per quanto sopra riportato, si evidenzia che la predisposizione dell'allegato n. 2 della bozza di DGR "Interventi ed opere in aree vincolate, già esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e oggetto di prevalutazione positiva" appare illegittima in quanto non conforme alle procedure di cui al paragrafo 2.3 delle Linee Guida che prevedono lo svolgimento di appositi screening di incidenza e totalmente erronea nel merito e nei presupposti.

I presupposti di tale allegato n. 2 vengono citati a pag. 6 della bozza di DGR: "ATTESO che rispetto a specifiche opere e interventi sussiste l'oggettiva impossibilità che esse incidano sull'habitat naturale e sulla flora e fauna selvatiche in considerazione della loro natura e delle loro specifiche peculiarità e che, pertanto, tali opere e interventi ex se non producono effetti significativi sul sito, risultando, per l'effetto, compatibili con gli obiettivi di tutela dei siti della Rete Natura 2000;

EVIDENZIATO che le opere e gli interventi di cui al considerando che precede rientrano nell'elenco di attività per le quali l'Allegato A al DPR 13 febbraio 2017, n.31 esclude l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.lgs 42/2004, a dimostrazione della loro inidoneità a produrre effetti significativi sul contesto naturale circostante;

RITENUTO per tutto quanto sopra dedotto, osservato e rilevato, che deve già ritenersi compiutamente svolta la sopra richiamata procedura di semplificazione di pre-valutazione:

- a) Relativamente alla fattispecie del taglio dei boschi nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dalla DGR n.655 del 6 maggio 2008.....;
b) Relativamente alle opere e agli interventi ex se inidonei a produrre effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000, elencati nell'Allegato 2 al presente provvedimento."

La medesima bozza di DGR poi a pag.7 delibera:

- "Di approvare l'allegato 2 alla presente deliberazione "Elenco delle tipologie di interventi o attività pre-valutate ai fini della valutazione di Incidenza V.Inc.A";
- "Di stabilire che "le opere e gli interventi ex se inidonei a produrre effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000, di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento, si intendono pre-valutati ai fini V.Inc.A";

- *“Di approvare il verbale relativo all’incontro per l’acquisizione del concerto degli Enti Gestori tenutosi in data Con riferimento alle ipotesi di pre-valutazioni già effettuate e all’elenco delle ipotesi da analizzare per le quali proporre le pre-valutazioni, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.*

- i) La predisposizione dell’allegato 2 quale elenco di interventi che si intendono già pre-valutati ai fini V.Inc.A. trattandosi di opere e interventi *ex se* inidonei a produrre effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000 è in contrasto con quanto disciplinato dall’art. 2.3 delle Linee Guida che prevede invece l’espletamento di un peculiare e motivato procedimento preventivo di screening di incidenza sito-specifico, che tenga conto degli obiettivi di conservazione dei siti e delle pressioni o minacce che possano insistere su di essi e nel rispetto dell’art.6.2 della Direttiva Habitat.

Le Regioni possono individuare siti o porzioni di sito nelle quali determinati interventi sono da ritenersi non significativamente incidenti sui siti Natura 2000, ma sulla base dei dati di monitoraggio, della conoscenza degli obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario.

Non possono essere individuati tali interventi senza aver provveduto all’espletamento di tale puntuale procedura che richiede evidentemente un’adeguata motivazione di carattere scientifico.

Non è consentito ritenere tali opere e interventi “ex se” inidonei a produrre effetti significativi sui siti della rete Natura 2000, solo perché trattasi di interventi esclusi dall’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.

È un assunto totalmente errato (oltre che non previsto dalle Linee Guida) quello secondo cui, se ci sono interventi esclusi dall’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’All. A del DPR 31/2017, allora è possibile considerarli già prevalutati *in sé* ed escluderli anche dall’acquisizione della V.Inc.A.

Sarebbe come equiparare l’autorizzazione paesaggistica alla V.Inc.A. Niente di più sbagliato!

Significa non aver per nulla compreso i valori, l’importanza e la peculiarità della V.Inc.A. Ciò rappresenta, invece, una mera esclusione di tipologie di opere ed interventi dalle necessarie ed inderogabili verifiche di cui all’art. 6.3 della Direttiva Habitat. (uno dei principali motivi per cui è stato aperto l’EU Pilot 6730/14 nei confronti dell’Italia)

È del tutto evidente che il D.lgs. 42/2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*) e la Direttiva 92/43/CEE *relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*, sono norme che agiscono a diverso livello e perseguono obiettivi diversi ed è assolutamente sbagliato metterle in connessione.

Il D.lgs 42/2004 è una norma nazionale che persegue l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, artistico, le bellezze panoramiche, i valori estetici e le aree di interesse paesaggistico.

La Direttiva 92/43/CEE norma sovranazionale rivolta ai 27 Stati membri dell’U.E., recepita in Italia attraverso il D.P.R. 357/1997 e s.m.i. promuove invece il mantenimento della biodiversità e la conservazione in uno stato soddisfacente gli habitat e le specie selvatiche dell’U.E. attraverso la costituzione di una Rete di Aree Naturali Protette Europee denominata Rete Natura 2000.

- j) Peraltro, l’arbitraria ed immotivata elencazione degli interventi di cui all’allegato 2 emerge anche nel non rispetto degli stessi presupposti (sbagliati), citati nella bozza di DGR.

Viene sostenuto nella bozza di DGR a pag.6 che gli interventi di cui all’All. A del DPR 31/2017 sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146 del Dlgs 42/2004, a dimostrazione della loro inidoneità a produrre effetti significativi sul contesto naturale circostante, tale da giustificare la predisposizione dell’allegato 2 che contiene opere e interventi *ex se* inidonei a produrre effetti significativi sui Siti della Rete Natura 2000.

Ma nell'allegato n.2, in realtà non ritroviamo pedissequamente tutti gli interventi di cui all'All. A del DPR 31/2017, ma alcuni vengono stralciati senza alcuna motivazione: mancano i punti A.7, A.8, A.9, A.11, A.15, A.24., A.31

Inoltre, il punto A.16 dell'allegato A del DPR 31/2017, nell'allegato 2 viene modificato eliminando alcune parole finali che ne aggravano particolarmente la portata, in termini di potenziali conseguenze negative su habitat e specie.

Punto A.16 dell'Allegato A del DPR 31/2017 "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica":

"occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare".

Punto A.16 dell'allegato 2 della bozza di DGR "Interventi ed opere in aree vincolate, già esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e oggetto di prevalutazione positiva":

"occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione".

Questa apparentemente insignificante modifica del punto A16 avrebbe, se approvata, degli effetti potenzialmente gravi almeno sulla ZSC Costa Ionica Foce Bradano e la ZSC Costa Ionica Foce Basento, in quanto comporterebbe l'esclusione da qualsiasi procedura di V.Inc.A. di diversi interventi con incidenze significative negative su habitat e specie.

Le due ZSC sopra citate, costituite prevalentemente da aree costiere sabbiose caratterizzate da un sistema dinamico di habitat e specie dunali e da retrostanti formazioni vegetali arbustive ed arboree retrodunali, è fortemente minacciato, dallo sfruttamento della spiaggia a scopo turistico-ricreativo e dall'incessante erosione del mare come evidenziato dal Piano di Gestione dei Siti Rete Natura 2000 dell'Arco Ionico Lucano approvato nell'anno 2015.

Molti habitat (es. 2110, 2120, 2230, 2240, 2250, 2260) e specie tutelate ai sensi della Direttiva Habitat, presenti nelle due Z.S.C. sono legati alle dune sabbiose litoranee costituite da un sistema dinamico di accumulo e rilascio di sabbia. In tali habitat si insediano e contribuiscono alla fissazione delle sabbie alcune specie vegetali tipiche dei cordoni dunali (*Calystegia soldanella*, *Ammophila arenaria*, *Pancratium maritimum*, *Juniperus oxycedrus ssp macrocarpa*, ecc).

Particolarmente critica appare anche la nidificazione sulla spiaggia del fratino (*Charadrius alexandrinus*) e della tartaruga marina (*Caretta Caretta*), che può interagire con l'uso della spiaggia da parte di bagnanti e turisti.

L'installazione di stabilimenti balneari e di altre attività antropiche di natura turistica, con potenziali incidenze sugli habitat e le specie protette, deve quindi necessariamente essere sottoposta ad una rigorosa procedura di V.Inc.A, anche alla luce del fatto che il Comune di Bernalda così come quello di Pisticci, non sono neanche provvisti di un vigente Piano Regionale dei Lidi sottoposto a V.Inc.A, pertanto la sregolata utilizzazione a fini turistici della costa potrebbe potenzialmente generare fenomeni di degrado degli habitat e di perturbazione significativa delle specie.

Molti stabilimenti balneari, che montano durante il periodo estivo le proprie strutture amovibili senza fondazioni e murature per un periodo massimo di 120 giorni, beneficiano (grazie ad un'interpretazione estensiva della norma da parte degli Enti competenti) proprio del punto A.16 dell'allegato A del DPR 31/2017 per evitare l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Se venisse approvato il punto A.16 dell'allegato 2 della bozza di DGR, tali stabilimenti balneari sarebbero esentati anche dall'acquisizione della V.Inc.A. E non solo gli stabilimenti che montano le proprie strutture per un periodo massimo di 120 giorni, ma anche quelli che volessero mantenere le strutture in opera per più tempo, in virtù della modifica apportata al punto A.16 dell'allegato 2 della DGR dove sono state rimosse le parole *"comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare"*.

Ciò ovviamente sarebbe paradossale, considerato che le attività turistiche sulla costa sono riconosciute quale la principale fonte di criticità e minaccia per la conservazione di habitat e specie protette in uno stato soddisfacente nello stesso piano di gestione.

L'esclusione dalla V.Inc.A. *"ex se"* degli stabilimenti balneari provvisti di strutture semplicemente ancorate al suolo senza opere murarie o di fondazione (la maggior parte) è confermata da una particolare deroga inserita anche nell'allegato 1 della DGR *"Elenco di interventi da assoggettare a preavalutazione regionale che non determinano incidenze negative significative su specie e habitat dei Siti Natura 2000"*.

In questo elenco sono inseriti quegli interventi che si propone di assoggettare alla procedura di preavalutazione regionale in conformità a quanto disciplinato dal paragrafo 2.3 delle Linee Guida e che, solo al termine del procedimento, potrebbero essere riconosciute prive di incidenze significative sui Siti Natura 2000 e quindi esentate dalla V.Inc.A.

Al punto 3. dell'allegato 1 si trovano le *"attività degli stabilimenti balneari lungo le coste (salvo quanto esplicitato nell'all. 2)"*

Quel *"salvo quanto esplicitato nell'all.2"* significa che le attività degli stabilimenti balneari devono essere assoggettati in via generale a procedura di preavalutazione, salvo quanto previsto nell'all.2 al punto A.16 che prevede l'esclusione immediata *"ex se"* di quelli che rispondono ai requisiti in essa contenuti.

Da ciò ne deriva che gli stabilimenti balneari senza opere murarie e fondazioni, se venisse approvato tale elenco illegittimo di cui all'all.2, sarebbero ex se esentati nell'immediato dall'effettuare la V.Inc.A., nonostante il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 dell'Arco Ionico Lucano, individui le attività antropiche connesse al turismo tra le principali minacce per la conservazione di habitat e specie.

- k) Gli interventi elencati negli allegati 1 e 2 sono riferiti presumibilmente a tutti i Siti Natura 2000 della Regione Basilicata, senza motivare l'indistinta applicazione, stante l'estrema variabilità dei diversi Siti Natura 2000, sottoposti, invece ad una disciplina uniforme, nonostante il paragrafo 2.3 delle Linee Guida, preveda lo svolgimento di screening di incidenza sito specifici, per siti o porzioni di siti o per gruppi di Siti omogenei.
- l) Le preavalutazioni e gli screening di incidenza, come già detto, devono essere svolti sulla base dei dati di monitoraggio aggiornati (non risulta sia stato prodotto l'aggiornamento da effettuarsi ogni sei anni di cui all'art. 17 paragrafo 1 della Direttiva habitat), della conoscenza degli obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario.
- Sulla scorta di questo principio, le procedure di preavalutazione di interventi compresi nella ZSC "Costa Ionica Foce Bradano" e nella ZSC "Costa Ionica Foce Basento", appaiono difficilmente percorribili, in quanto non vi sono dati aggiornati di monitoraggio, non vi è la disponibilità di carte degli habitat (non più presenti sul portale webgis RSDI Basilicata) e di mappe aggiornate di distribuzione delle specie.
- m) Per quanto sino ad ora esposto, lo scrivente quale rappresentante dell'Autorità di Gestione ZSC "Costa Ionica Foce Bradano" e nella ZSC "Costa Ionica Foce Basento" ai fini della concertazione riguardante le preavalutazioni V.Inc.A., esprime:
- parere negativo per tutti gli interventi compresi nell'allegato 2 della bozza di DGR con particolare riguardo al punto A.16 in quanto il paragrafo 2.3 delle Linee Guida non prevede la possibilità di predisporre elenchi di interventi che "ex se" si possano ritenere immediatamente preavutati in analogia a deroghe legislative per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica e quindi sottratti dalla procedura di preavalutazione. Ciò costituisce mera esclusione di tipologie di opere ed interventi in

- violazione dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat, uno dei principali motivi per cui è stato aperto l'EU Pilot 6730/14 nei confronti dell'Italia, il cui processo di risoluzione ha condotto alla redazione e alla successiva approvazione delle Linee Guida Nazionali per la V.Inc.A..
- Tali valutazioni riguardano anche la fattispecie del taglio dei boschi che dovrà essere valutata attraverso la procedura di pre valutazione di cui all'allegato 1, non potendosi escludere a priori, in quanto non previsto dal paragrafo 2.3. delle Linee Guida.
 - Parere negativo per i punti 2, 3, 6 e 7 dell'allegato 1, in quanto costituiscono interventi ed attività che in virtù del principio eurounitario di *precauzione* non consentono, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e delle dinamiche ecosistemiche in atto, di escludere con certezza, l'incidenza negativa su habitat e specie.
- o) Lo scrivente si riserva la possibilità di apportare ulteriori contributi durante l'incontro odierno e presta il proprio consenso alla divulgazione del presente elaborato ai fini della dovuta informazione ambientale al pubblico.

IL COMANDANTE DEL REPARTO in s.v.
(Ten/ Col. Giovanni NOTARNICOLA)

